

Del. n.⁸⁸/2018/PRSE
Comune di Monteleone di Spoleto



Corte dei Conti
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Dott. Fulvio Maria LONGAVITA

Presidente

Dott. Francesco BELSANTI

Consigliere

Dott. Vincenzo BUSA

Consigliere

Dott.ssa Beatrice MENICONI

Consigliere - relatrice

nella Camera di consiglio del 18 giugno 2018

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)";

VISTO il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15;



VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2010)";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica" convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il Decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli Enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte e successive modificazioni;

VISTA la Deliberazione n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con cui sono state approvate le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2015;

VISTA la Deliberazione n. 1/2017/INPR del 19 gennaio 2017 con cui questa Sezione ha approvato il programma delle attività di controllo;

VISTA la relazione dell'Organo di revisione contabile sul rendiconto per il 2015 del Comune di Monteleone di Spoleto;

VISTE, la nota prot. n. 1745 del 18.9.2017 con cui il magistrato istruttore rilevava la mancata pubblicazione nella piattaforma SIQuEL del questionario riferito all'esercizio 2015, e la conseguente risposta dell'Ente prot. n. 3795 del 22.9.2017, che riferiva le condizioni di grave disagio, derivanti dall'essere uno dei Comuni "cavatore" del terremoto del 24.8.2016;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale di convocazione della Sezione per la seduta odierna

UDITA, nell'odierna Camera di consiglio la relatrice Consigliere Beatrice Meniconi.



FATTO E DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) prevede che gli Organi degli Enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettano alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.

L'art. 148 bis TUEL prevede e disciplina i poteri di esame e verifica delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui predetti documenti (bilancio e rendiconto) degli Enti locali.

La deliberazione n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016, specificamente riferita alle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2015, con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha determinato le linee guida per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e 167, della citata legge n. 266, per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali - ha ribadito quanto già espresso nelle precedenti deliberazioni in merito alla necessità del controllo da parte delle Sezioni regionali, al fine di consentire agli Enti di organizzare i necessari interventi correttivi idonei a ristabilire la sana gestione finanziaria e contabile.

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Monteleone di Spoleto ha trasmesso la relazione sul rendiconto 2015 senza evidenziare significative irregolarità contabili.

Il Magistrato istruttore ha instaurato il contraddittorio con l'Ente locale, in merito a quanto di seguito indicato:

- 1) Mancata indicazione di entrate e spese correnti con carattere non ripetitivo, anche con riferimento ai dati dei quadri 1.2.8.1 e 1.2.9.1 riferiti alle risorse derivanti dal recupero evasione tributaria e per contributo permesso di costruire, di cui si è chiesto di esplicitare la destinazione.
- 2) A completamento del quadro 1.2.1 la Sezione ha chiesto di indicare l'importo del FCDE a rendiconto, specificando il metodo di calcolo utilizzato (ordinario o semplificato), le poste di entrata svalutate, le modalità prescelte per il calcolo delle medie di incasso dei cinque anni presi in considerazione riferiti alla gestione residui (in caso di utilizzo del metodo ordinario) o alla gestione di competenza (in caso di utilizzo del metodo semplificato), fornendo adeguata dimostrazione dei rapporti incassato/accertato.



- 3) Chiarimenti in merito al quadro 1.2.6.2 (FPV di parte capitale all'1.1.2015 di Euro 17.087,98 ed al 31.12.2015 di Euro 252.061,77), nonostante il fatto che dalla risposta n. 1.2.6.4 non risultano variazioni al FVP.
- 4) Anticipazione di tesoreria concessa nel 2015 pari a 172.681,87 Euro (di cui 34.115,26 non restituita), con riferimenti in merito agli utilizzi e alle restituzioni a fine anno delle anticipazioni relative agli esercizi 2016 e 2017, al fondo cassa al 31 dicembre 2016 e alla relativa composizione (quadro 1.2.5.1).
- 5) Tenuto conto di accertamenti di entrate derivanti dal contrasto all'evasione dell'IMU per 429.520,75 Euro, con una riscossione di 281.986,28 Euro, la Sezione ha chiesto di riferire: (a) in merito al relativo FCDE pari a zero; (b) gli importi della riscossione di tale accertamenti negli esercizi successivi al 2015.
- 6) Motivo della cancellazione di "crediti insussistenti" indicati nella tabella 1.2.10.2 in 254.076,59 Euro.
- 7) Motivi della reimputazione ad altro esercizio dei debiti indicati nella tabella 1.2.10.5 per 276.387,23 Euro.
- 8) Indicazione della provenienza, della natura e del relativo accantonamento al FCDE dei residui attivi del Titolo I (691.324,36 Euro) e del Titolo III (181.391,61 Euro) al 31.12.2015 (punto 1.2.10.6).
- 9) Mancato rispetto dei limiti posti alla spesa del personale dall'articolo 1, comma 562, della legge n. 296/2006 (punto 1.2.11.2a).
- 10) La Sezione ha chiesto di completare le tabelle 1.2.1, 1.2.2 e 2.5.3, compilate solo parzialmente dall'organo di revisione e di confermare l'importo di fondo cassa finale pari a 1.725.681,87 Euro indicato nel quadro 1.2.4.1 di pagina 14.

Il Comune è stato inoltre invitato a trasmettere la relazione richiesta da questa Sezione con la Deliberazione n. 109/PRSE/2017 del 26 settembre 2017 in merito al rendiconto 2014 e di riferire in merito alle iniziative intraprese a seguito delle criticità rilevate.

Il Comune di Monteleone di Spoleto ha riferito in merito alle predette richieste nei seguenti termini:

" 1 Relativamente al punto 1, si precisa che nel prospetto 1.2.8.1 sono state erroneamente inserite le voci relative a "Recupero evasione IMU", in quanto trattasi di entrate parte corrente. Per la voce Contributo permesso di costruire nel prospetto 1.1.2 è mancante l'importo di € 5.948,00 come risulta nel prospetto 1.2.9.1. Si precisa, altresì, che nel prospetto 1.1.2. non



é stata indicata la voce in entrata di € 2.974,00 relativa alle consultazioni elettorali con trasferimenti a totale carico del Ministero dell'Interno.

2. "Nei prospetto 1.2.1 non è stato indicato il FCDE che ammonta a € 64.921,62. Accantonamento calcolato con il metodo semplificato. Vista la % di riscossione media del 12% - 13% e in considerazione della crisi economica, si è ritenuto, in maniera prudenziale, di accantonare un importo superiore rispetto a quanto definito dalla normativa vigente".

3. Si precisa che gli importi inseriti nel prospetto 1.2.6.2. sono i seguenti:

Fondo Pluriennale Vincolato	01/01/2015	31/12/2015
FPV di parte corrente	65.492,36	24.325,46
FPV di parte capitale	1.197.750,78	252.06177

Non risultano variazioni al FPV

4. L'anticipazione di tesoreria non restituita di € 34.115,26 é dovuta al fatto che l'Ente scrivente si è trovato nelle condizioni di dover anticipare somme necessarie per la chiusura di opere pubbliche, somma urgenza e fondi PSR.

Cassa finale al 31/12/2016 € 0,00.

5. Visto quanto precisato al punto 1, l'accantonamento FCDE non è stato previsto.

6. I crediti insussistenti sono stati cancellati in quanto trattasi di economie su opere pubbliche non finanziarie dalla Regione Umbria con conseguente minore spesa e aggiustamenti di entrate di minore entità.

7. Le somme reimputate sono relative ad opere pubbliche non concluse relativamente alla parte capitale, mentre per la parte corrente a contenziosi non ancora chiusi.

8. Il FCDE è stato accantonato solo per i residui attivi del TITOLO I, precisamente IMU-ICI per un importo di € 64.921,62.

9. Relativamente al punto 9, si precisa che i limiti posti alla spesa del personale come da art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 sono stati rispettati come di seguito illustrato:

Rendiconto 2015

Spese intervento 01	€ 408.185,10
Totale spese di personale	€ 408.185,10
Spese escluse	€ 122.017,17
Spese soggette al limite (comma 557 o 562)	€ 286.167,93



10. Relativamente al quadro 1.2.4.1 si precisa che a causa di un errore materiale di inserimento rispetto alla voce "Anticipazioni di liquidità" l'importo è di € 0,00 e dunque il Fondo di Cassa finale risulta essere pari a € 0,00.

CONSIDERATO CHE:

- la relazione sul rendiconto è stata redatta nel rispetto delle linee guida stabilite della Sezione delle Autonomie di questa Corte dei conti con la citata deliberazione n. 22/SEZAUT/2016/INPR, del 30 maggio 2016.

- I chiarimenti forniti dall'Ente solo in parte sono risultati esaustivi, come si evince dalle seguenti considerazioni:

- In merito ai punti 1), 5) e 8)-relativamente alle risorse derivanti dal "recupero dell'evasione tributaria", ed in particolare per "recupero evasione IMU", oltreché per i correlati accantonamenti al FCDE, anche con riferimento ai residui attivi del Titolo I e III al 31.12.2015- il Comune fornisce risposte lacunose e contradditorie. Infatti riferisce che tra gli importi indicati nel quadro 1.2.8.1 – relativi ad accertamenti per € 603.155,71 in relazione all'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria – "sono state erroneamente inserite le voci relative a "Recupero evasione IMU", in quanto trattasi di entrate di parte corrente". Con la propria affermazione il Comune non risponde a quanto richiesto, anche perché non quantifica se la voce per detto ultimo recupero sia pari a zero, e comunque non indica quale sarebbe il dato corretto, anche nel totale degli accertamenti.

In ogni caso, restano comunque non chiariti:

(1) i dati della riscossione, e comunque i motivi della mancata riscossione di una parte dei suddetti accertamenti tributari nell'esercizio 2015;

(2) il dato della riscossione dei predetti residui attivi negli esercizi successivi al 2015;

(3) l'eventuale consistenza del relativo FCDE, sul quale il Comune si esprime in modo contraddittorio, riferendo che "non è stato previsto" (Cfr. punto 5 della risposta) e che "è stato accantonato solo per i residui attivi del Titolo I [n.d.r. pari ad un totale di € 691,324,36], precisamente IMU-ICI, per un importo di € 64.921,62" (Cfr. punto 8 della risposta).



Nella risposta al punto 2), l'importo complessivo del FCDE (indicato in € 64.921,62, al posto del primitivo dato pari a zero) viene considerato prudenziale dall'Ente, ma non vengono forniti i chiarimenti richiesti.

Conclusivamente, la Sezione rileva l'impossibilità di determinare la capacità di riscossione dell'Ente delle entrate tributarie. Appare inoltre inadeguata la quantificazione del FCDE, che non compensa l'incerta riscossione dei crediti del Titolo III – sui quali il Comune non risponde alla domanda n. 8 - e quelli del Titolo I, diversi dall'IMU.

- In riferimento al punto 4), il ricorso all'anticipazione di tesoreria e la parziale mancata restituzione, conferma le difficoltà di riscossione ed i conseguenti problemi di liquidità, anche in considerazione del dato della cassa al 31 dicembre 2016, pari a zero.

- Quanto al punto 9) il Comune ritiene di aver rispettato il limite posto alla spesa per il personale dall'articolo 1, comma 562 della legge n. 296/2006 escludendo dal computo delle spese per il 2015 € 122.017,17, senza tuttavia fornire in proposito alcuna ulteriore specificazione sulla natura di tale spesa.

Infine il Comune non ha riferito in merito alle criticità rilevate con la Deliberazione di questa Sezione del 26 settembre 2017 n. 109/PRSE/2017 sul rendiconto 2014 (con la quale si invitava l'Ente a trasmettere entro tre mesi una sintetica relazione in merito ai provvedimenti assunti a seguito delle criticità riscontrate, con particolare riferimento: - alla non corretta iscrizione contabile dell'anticipazione di liquidità; - alle cancellazioni dei residui attivi e passivi e ai relativi riaccertamenti; - alla quantificazione del FCDE in sede di riaccertamento straordinario), richiamando le conseguenti responsabilità.

Devono pertanto essere confermate le considerazioni della Sezione in merito alle responsabilità assunte dall'Ente per le operazioni eseguite, ed alle incertezze sul mantenimento degli equilibri finanziari futuri.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria



DELIBERA

Di segnalare le sopra riportate criticità per la relazione al rendiconto 2015 del Comune di Monteleone di Spoleto, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167 della legge n. 266 del 2005 e s.m.i. e 148 bis del TUEL.

DISPONE

che copia della presente pronuncia sia trasmessa al Sindaco, al Consiglio e all'Organo di revisione contabile del Comune di Monteleone di Spoleto, con obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Invita l'Ente, pur nella considerazione dei disagi e delle difficoltà legate al sisma (evidenziati dall'Amministrazione con le note richiamate in premessa), a trasmettere una relazione in merito alle riscontrate criticità entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della presente deliberazione.

Così deciso in Perugia, nella Camera di consiglio del 18 giugno 2018.

La Relatrice Consigliere
Beatrice Meniconi



Il Presidente
Fulvio Maria Longavita



Depositato il
Il Preposto della Sezione
Roberto Attilio Benedetti

19 GIU. 2018

